



PRATICA: URB_VIA_ORTONA
 FASCICOLO: 54708
 Trasmissione via PEC / Email

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

GIUNTA REGIONALE
 DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
 SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
 Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

Oggetto: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) con contestuale VINCA - Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'OPIFICIO - MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO SPA" Comune Ortona (CH) - Codice Pratica 22/0286073

Trasmissioni osservazioni

Con riferimento a Vs. nota prot. n. 93555 del 02.09.2021 con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito dedicato del Ministero, conformemente a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dello Studio preliminare ambientale, comprensivo dei suoi allegati, con invito alle Amministrazioni e gli Enti territoriali a presentare proprie osservazioni, si forniscono le seguenti considerazioni.

Rappresentato preliminarmente che il coinvolgimento della Provincia quale "Ente territoriale potenzialmente interessato" (v. comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 del testo in vigore), in ragione del riordino delle funzioni amministrative delle Province di cui alla L. 56/2014 e s.m.e i., riguarderebbe il p.to a) comma 85 dell'art. 1 della stessa e quindi "la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza".

Relativamente alla compatibilità con gli indirizzi e contenuti del vigente P.T.C.P. (art. 20 del vigente D.Lgs. n. 267/2000), di competenza dello scrivente Servizio, si rileva che l'intervento in questione concerne la realizzazione di impianto di stoccaggio del grano con annessa portineria e nuova area a parcheggio, in variante al Permesso di Costruire rilasciato dal SUAP del Comune di Ortona N. PS-06-20 in data 25/03/2022 e riferito "all'ampliamento del complesso industriale esistente della Società Molino e Pastificio De Cecco S.p.A.", ubicato in c. da Stazione di Caldari n° 69 nel comune di Ortona. L'impianto di stoccaggio del grano, in progetto, comprende 18 silos in acciaio a sezione circolare (diametro pari a ml. 13 ed altezza pari a m. 26, disposti su tre file da sei) con relativi impianti di carico/prepulitura/scarico della materia prima, costituiti da due corpi di cui uno costituito dalla doppia fossa di ricezione, e l'altro dalla torretta di prepulitura e da due silos più piccoli per il carico del grano. L'impianto prevede una capacità di stoccaggio pari a 400.000 q.li.

L'area d'interesse progettuale è ricompresa nella zona industriale D1 (attività industriali) e normata dall'art. 40 delle NTA del vigente PRG, che ne disciplina gli interventi soggetti alla regolamentazione del Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) di competenza del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area Chieti-Pescara (ASI CH-PE).

Pertanto, fermo restando le verifiche, che competono al Comune interessato, con la propria strumentazione urbanistica vigente, stante il riferimento negli elaborati di progetto al PRG

SETTORE N. 2



previgente, nonché il rispetto di ogni altra disposizione giuridica in materia, l'acquisizione dei necessari pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati, connessi a vincoli e/o limitazioni d'uso del suolo esistenti nell'area oggetto d'intervento, riferibili anche alla sicurezza e pubblica incolumità, alle procedure ambientali (modifica di A.I.A. v. scarichi e acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne sul Fosso Riccio, emissioni in atmosfera, rifiuti, impatto acustico, ecc.) si rileva, trattandosi d'intervento diretto, assentibile in base alla vigente strumentazione urbanistica consortile e comunale, un non interessamento del servizio Pianificazione territoriale in merito alla verifica di compatibilità con il P.T.C.P.. Sono fatte salve le eventuali valutazioni di natura ambientale di stretta competenza di altri Uffici provinciali (v. ambiente, attraversamento fossi e strade provinciali).

Riguardo alla Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, gli Enti competenti valuteranno le eventuali interferenze connesse alla prossimità dell'intervento con la riserva naturale Punta dell'acqua bella (distanza dall'impianto produttivo circa 6,5 km in linea d'aria) e del Sito di Interesse Comunitario (SIC FOSSO DELLE FARFALLE IT140106) - Zona Speciale di Conservazione (ZSC) "Fosso delle farfalle", che è anche riserva naturale denominata Grotta delle farfalle (distanza dall'impianto produttivo circa 7,5 km).

Appare comunque doveroso rilevare, ai fini collaborativi, che la zona d'intervento, benché inserita nella cartografia del P.T.C.P., tra le aree infrastrutturate e insediate per attività produttive (v. tav. A8 del P.T.C.P. – art. 30 delle NTA del P.T.C.P.), risulta ricompresa nell'unità di paesaggio Omogena Agrario (v. dettaglio della tavola A3 del P.T.C.P. e art. 24 delle N.T.A. del P.T.C.P.) nonché posta ai margini della zona agricola di rispetto ambientale dallo strumento urbanistico comunale (v. zona E2 del P.R.G.). Tale presupposto avvalorava l'invito ad effettuare un approfondimento sulle possibili alternative progettuali di integrazione paesaggistica del nuovo insediamento di realizzazione di nuovi silos che, per necessità produttive dovranno svilupparsi in altezza. L'intento è di minimizzare l'impatto visivo dell'intervento ed evitare effetti cumulo all'impatto paesaggistico di riferimento e circostante, che potrà essere perseguito con tecniche di schermatura visiva ovvero con l'inserimento di misure di mitigazione e compensazione paesaggistica aggiuntive a quelle previste nello studio preliminare. Al riguardo lo scopo è di valutare soluzioni atte ad un incremento arboreo dell'area mediante il rinverdimento delle pareti degli edifici, la realizzazione di coperture e/o cortine a verde e giardini pensili, le piantumazioni ad alto fusto, il tutto ovviamente nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza antincendio da adottare per l'attività. Resta inteso pertanto, che particolare attenzione nell'analisi delle possibili soluzioni progettuali andrà riservata, nella eventuale successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale (v. art. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 del testo in vigore, pt.8 lett.t - All. IV modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente - modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Si osserva inoltre che il predetto effetto cumulo, deve essere condotto anche rispetto alle restanti matrici d'interesse, in particolar modo riguardo alle sorgenti di rumore provenienti dall'intera attività (esistente e di progetto) caratterizzata dalle emissioni/immissioni di tutte le sorgenti sonore che nel complesso interessano i ricettori considerati, valutando pertanto non solo le sorgenti di progetto (v. p.to 10 della relazione previsionale di impatto acustico).

Emerge, infine, dallo studio preliminare ambientale la presenza del Torrente Riccio che lambisce il lotto d'intervento (v. pag. 42 – acque superficiali dello studio preliminare ambientale) condizione che richiede la verifica da parte del Comune della sussistenza dell'interesse paesaggistico *ope legis* (v. lettera c comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 del testo in vigore), non essendo stato individuato come vincolo presente nella tavola di inquadramento dei vincoli sovraordinati.

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore 2
Ing. Nicola Pasquini